

Artt. 2621 ss. c.c.  
Art. 2434-bis c.c.

Maria Silvia Avi

# Il falso qualitativo penale in bilancio

## La difficile convivenza nel bilancio di chiarezza e veridicità/correttezza

Il periodo che va dal 1865 (anno di promulgazione del primo codice di commercio italiano) fino ai giorni nostri è caratterizzato da una notevole **diversità nelle prese di posizione** della magistratura riguardo alle varie problematiche connesse con il bilancio. Se **inizialmente** la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, riteneva il **controllo giudiziale del bilancio un'inammissibile "intromissione"** nel campo amministrativo-gestionale dell'azienda - con la conseguenza che alcuni giudici pronunciarono addirittura sentenze di legittimità in relazione a bilanci palesemente falsi - verso gli anni '30, però, l'idea che il bilancio fosse un documento totalmente sottratto al controllo dei giudici cominciò a divenire superata e, iniziando a giudicare invalidi i bilanci dolosamente alterati, si fece il primo passo verso la sindacabilità di quel prospetto che, fino a pochi anni prima, era considerato praticamente impugnabile. È nel 1968, però, che si assiste in giurisprudenza ad un vero e proprio «giro di boa». Il tribunale di Milano, infatti, con la storica sentenza del **23 dicembre 1968**<sup>1</sup>, affermò dei principi che costituiscono veri e propri punti di riferimento per la giurisprudenza successiva. In sintesi, dopo quello che è stato giustamente definito il *leading case*, si cominciò ad asserire, in primo luogo, che le **norme civilistiche** disciplinanti il bilancio erano da considerarsi "**imperative**", con la conseguenza che una **loro violazione**

La **chiarezza** è uno dei tre postulati imposti dall'art. 2423 c.c. per la redazione del bilancio. La sua **disapplicazione** o applicazione parziale provoca **conseguenze a livello civilistico** in quanto, se il bilancio non è chiaro, la sua **delibera approvativa** deve essere dichiarata radicalmente **nulla**. La chiarezza, però, implica **anche effetti penali**. La sua assenza, infatti, provoca il c.d. **falso qualitativo** che, seppur in presenza di un bilancio quantitativamente veritiero, rappresenta un reato penale le cui conseguenze sono descritte analiticamente negli artt. 2621 e 2622 c.c.

doveva essere considerata **causa di invalidità** della delibera di approvazione. Riguardo al tipo di invalidità è da notare che la maggior parte dei giudici, riconoscendo agli artt. 2423 e ss. il carattere di norme poste a tutela dei terzi in generale, concordò nell'affermare che all'inosservanza di tali disposizioni conseguiva **non una mera annullabilità del bilancio, ma una sua radicale nullità**.

Dopo il '68, non solo si riconobbe la natura imperativa delle norme sopra citate, ma **si rivalutò anche il principio della chiarezza**, in quanto i giudici cominciarono ad asserire che la violazione di questo postulato doveva sempre essere considerata **causa di nullità** del bilancio. Quindi, anche nel caso di **minimo errore**, la magistratura dichiarava la nullità del bilancio, senza effettuare ulteriori valutazioni dell'effettivo impatto di una simile "mancanza" sul diritto all'informazione che cominciava ad essere riconosciuto ai soci e ai terzi esterni alla società.

Nel 1977, per la prima volta, la Cassazione<sup>2</sup> affermò che il **difetto di chiarezza** nel bilancio poteva comportare **nullità** della sua delibera approvativa soltanto quando fosse tale da rendere oggettivamente

1. Trib. Milano 23 dicembre 1968, in *Giur. It.*, 10969, I, 2, c. 129.

2. Cass. 28 luglio 1977, in *Giur. comm.*, 1978, II, p. 33.

te **impossibile il controllo del rispetto del principio di verità**.<sup>3</sup> In tal modo si rese il postulato della chiarezza strumentale e, quindi, **subordinato a quello della verità**, con la conseguenza che la violazione delle norme disciplinanti l'intelligibilità del bilancio non fu più considerata causa "autonoma" di nullità.

Tale presa di posizione, ovviamente, **privava di ogni significato il postulato della chiarezza**, il quale veniva considerato rilevante solo se implicava contemporaneamente una disapplicazione del principio base della veridicità.<sup>4</sup>

L'atteggiamento della Suprema Corte negli anni '70 è oggi completamente superato. La magistratura, infatti, riguardo al postulato della chiarezza ha modificato negli anni '90 la posizione precedentemente assunta: ciò significa che **l'assenza di chiarezza** viene ritenuta ormai **unanimemente causa di radicale nullità** della delibera approvativa del bilancio. Unica **eccezione** a tale principio si riscontra in molte sentenze in cui si afferma che **errori minori**, che comunque non comportano distorsione della comunicazione economico-finanziaria, non devono essere considerati cause di invalidità del bilancio.

L'intelligibilità dei valori economico-finanziari è pertanto riconosciuta di dignità pari alla veridicità dei dati stessi.

#### **Mancanza di chiarezza nel bilancio e conseguenze civilistiche: la nullità della delibera di approvazione del bilancio d'esercizio**

La pari rilevanza dei postulati di chiarezza e veridicità appare ormai un punto di non ritorno. Qualora la chiarezza non fosse osservata dal redattore del bilancio, la conseguenza civilistica è pertanto la nullità della delibera approvativa di tale documento.

A questo riguardo si deve ricordare che l'art. 2434-bis c.c. stabilisce che le **azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c.** (annullabilità e nullità della delibera assembleare) **non possono essere proposte** nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio **dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo**, ponendo, così un'eccezione al termine dell'impugnativa delle delibere nulle non

riguardanti l'approvazione del bilancio, per le quali è previsto un termine triennale.

Da un punto di vista civilistico, le conseguenze derivanti dalla mancata applicazione del postulato della chiarezza si estrinsecano nella possibilità che il bilancio sia impugnato e ne sia richiesta la radicale nullità. A questo riguardo si deve fare presente che la **delibera**, oltre che dai soci, può essere impugnata **da chiunque abbia interesse**, locuzione che va interpretata nel senso che la delibera approvativa del bilancio può essere impugnata da qualunque soggetto, socio o non socio, che vanti un interesse all'impugnativa **concreto e attuale**. Sintetizzando in modo estremo, è possibile affermare che:

- › con riferimento **ai soggetti terzi non soci**, la dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che l'impugnativa che si propone l'ottenimento della dichiarazione di nullità di una delibera richiede l'esistenza di un **interesse ad agire concreto e attuale**;
- › in merito **ai soci** vi è un **orientamento minoritario** che individua nella **qualità di socio** un elemento sufficiente per ritenere **esistente l'interesse** a far valere la nullità della deliberazione. La dottrina e la giurisprudenza **prevalenti** propendono però per la tesi opposta, cioè che è necessaria la presenza di un **interesse concreto di chi impugna** cosicché la semplice qualità di socio non sarebbe sufficiente a legittimare, in sé, l'impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio. Riguardo a quest'ultima affermazione è però necessario fare una rilevante osservazione, riportata qui di seguito.

Esaminando la tematica della legittimazione all'impugnativa della delibera di approvazione di un bilancio non veritiero e/o non corretto e/o non chiaro, si desume che la presenza di un interesse ad agire attuale e concreto viene da tutti considerata elemento indispensabile affinché l'azione possa essere proposta.

La maggior parte degli studiosi concorda quindi nel ritenere che, anche in questa specifica ipotesi, la qualità di socio, in sé, non sia sufficiente per propor-

3. Si fa, però, notare che anche prima del 1977 si possono trovare alcune sentenze di giudici di merito dove si afferma che la sola violazione della chiarezza non comporta nullità. Così, ad es., App. Roma 10 giugno 1975, in *Giur. comm.*, 1975, II, p. 670; Trib. Novara 19 maggio 1976, in *Giur. comm.*, 1977, II, p. 205.

4. App. Genova 19 gennaio 1982, in *Giur. comm.*, 1983, II, p. 792.

re un'impugnativa di bilancio. L'azione per far dichiarare nulla una delibera di approvazione di un bilancio illegittimo, pur se proposta da un socio, presuppone pertanto, come in tutte le altre ipotesi di nullità, la dimostrazione di un interesse ad agire concreto e attuale.

Se da un lato è vero che questa affermazione è condivisa dalla corrente dottrinale prevalente e da numerose sentenze, dall'altro è altrettanto vero però che, in presenza di un **bilancio non veritiero e/o non corretto e/o non chiaro**, l'interesse ad agire si considera praticamente **sempre presente in capo a soggetti che hanno sottoscritto il capitale sociale**, i quali vedono nello stato patrimoniale, nel conto economico e nella nota integrativa gli strumenti informativi deputati per eccellenza a monitorare la situazione complessiva dell'investimento effettuato a titolo di rischio. Si ritiene quindi, ormai quasi unanimemente, che l'interesse ad agire sia **insito nel socio** non in quanto connesso a tale qualifica, bensì perché appare ovvio che, in quanto socio, il soggetto è **interessato, per definizione, a conoscere la situazione della società** in cui ha interessenza.<sup>[5]</sup>

È altresì opinione ormai unanime che l'interesse ad agire **non debba, necessariamente, essere collegato a diritti di natura patrimoniale**. Tale interesse non è pertanto connesso ad un ipotetico raggiungimento di vantaggi economici derivanti dalla dichiarazione giudiziale di nullità, bensì rappresenta sostanzialmente la **conseguenza del diritto**, unanimemente riconosciuto ai soci (e ai terzi esterni all'impresa), di essere **informati in modo chiaro e veritiero** circa la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa in cui tali soggetti hanno deciso di investire i propri capitali.

In merito alla rilevanza/irrelevanza di errori e/o omissioni di bilancio, riteniamo di poter pienamente aderire alla tesi maggioritaria che considera necessario che la **manca di chiarezza**, per poter essere causa di impugnabilità, debba essere **notevole**. Quale i vizi siano trascurabili e le inesattezze minimali, sia la dottrina che la magistratura ritengono non sussista il diritto all'impugnativa di bilancio non tan-

to per carenza di interesse, quanto per **manifesta infondatezza**.

Ne deriva che la concretezza e l'attualità dell'interesse ad agire di un socio ricorrono in presenza di uno specifico pregiudizio che non necessariamente è connesso alla **frustrazione dell'aspettativa di percepire dividendi o altro vantaggio economico** immediato, ma può nascere invece solo dalla circostanza che la mancata chiarezza e/o veridicità del bilancio impedisce a tale soggetto di entrare in possesso delle **informazioni riguardanti la situazione aziendale** che gli articoli del codice impongono vengano comunicate mediante redazione dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa, oltre che della relazione sulla gestione.

In merito a questa problematica la Suprema Corte ha sottolineato che *«se è vero che tale interesse non può identificarsi con quello generico ed astratto alla mera attuazione della legge o alla semplice legalità, è anche vero che detto interesse non è comunque quello all'astratto rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e precisione, ma ad avere quelle informazioni necessarie per desumere il valore della propria partecipazione: sussiste quindi un interesse sostanziale che si traduce in quello processuale»*.<sup>[6]</sup>

Queste considerazioni si traducono, ad esempio, nel principio che il socio può far valere l'interesse ad agire per ottenere la dichiarazione di nullità della delibera approvativa del bilancio anche quando dalla mancata applicazione della chiarezza **non sia conseguita una variazione del reddito e/o del patrimonio aziendale**.<sup>[7]</sup>

Se da un lato quindi è vero che, per impugnare una delibera nulla, sempre e a chiunque è richiesto un interesse ad agire, dall'altro è altrettanto vero che la posizione del detentore di quote di capitale sociale appare nettamente **privilegiata rispetto a quella dei terzi esterni** all'impresa.

Si deve, comunque, esporre una considerazione conclusiva in merito alla "difficoltà" che un terzo non socio può incontrare nel provare l'esistenza di un interesse concreto e attuale all'impugnativa di una delibera che ha approvato un bilancio non veri-

5. Si veda al riguardo S. Villata, *Impugnazioni di delibere assembleari e cosa giudicata*, Milano, 2006, p. 228.

6. Cass. 24 dicembre 2004, n. 23976. Vedere anche Cass. 15592/2000.

7. Si veda, a questo riguardo, Trib. Milano 13 maggio 2002, in *Giur. It.*, 2002, p. 2344.

tiero e/o non chiaro: a parere di chi scrive, se è vero che un socio è indubbiamente facilitato nel comprovare l'interesse ad agire, è altrettanto vero che, data l'unanimità di opinioni circa il riconoscimento ai terzi esterni alle società di un diritto alla corretta, veritiera e chiara informazione economico-finanziaria e patrimoniale, anche la posizione di chi non possiede quote di capitale sociale non sembra poi così problematica. L'accettazione, da parte sia dottrinale che giurisprudenziale, dell'esistenza di **un vero e proprio diritto d'informazione garantito ad ogni soggetto esterno all'impresa che nutre un interesse** – anche solo di mera informativa corretta e chiara – nei confronti della società che pubblica il bilancio, può essere interpretata come una circostanza **che facilita la dimostrazione di un interesse ad agire** qualora il bilancio approvato non soddisfi appieno quel diritto che unanimemente viene riconosciuto alla collettività.

Dopo questa breve disamina in merito all'interesse ad agire che necessariamente deve contraddistinguere ogni soggetto impugnante una delibera nulla, anche per vizi di contenuto insiti nel bilancio approvato, è necessario ribadire come questa particolare problematica sia disciplinata dall'art. 2434-bis c.c.

**L'impugnazione** di una delibera approvativa di un bilancio nullo è infatti sottratta, quanto meno in parte, alle disposizioni contenute negli artt. 2379 e 2479-ter c.c., in quanto rappresenta una **materia disciplinata dall'art. 2434-bis, non però in via esclusiva**, come dimostreremo.

Si è già fatto rilevare come tale articolo limiti il periodo temporale entro il quale va esperita l'impugnativa oggetto della norma (impugnazione di una delibera di approvazione del bilancio di esercizio) rispetto al termine di tre anni indicato nell'art. 2379 c.c. L'art. 2434-bis stabilisce infatti che **l'impugnazione non può essere proposta dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo**.

Ciò che qui interessa sottolineare è che il secondo comma dell'art. 2434-bis stabilisce che la **legittimazione ad impugnare** la delibera di approvazione del bilancio su cui il revisore non ha formulato rilievi spetta a un **insieme di soci che rappresenti almeno il cinque per cento del capitale sociale**.

### **Mancanza di chiarezza e conseguenze penali.**

#### **Il falso qualitativo**

La disapplicazione del postulato della chiarezza, posto

che la veridicità sia accertata, provoca conseguenze sull'intelligibilità dei valori e sulla comprensione della reale situazione economico-patrimoniale-finanziaria di un'impresa. La **chiarezza**, infatti, non incide sui valori, bensì riguarda in via esclusiva la **forma dei documenti costituenti il bilancio**.

Le **conseguenze penali** della disapplicazione del postulato della chiarezza sono state a lungo oggetto di altalenanti posizioni dottrinali. Per decenni, soprattutto in occasione della promulgazione delle riforme riguardanti il c.d. "falso in bilancio" (*rectius*, false comunicazioni sociali), gli studiosi si sono confrontati sulla possibilità che errori formali non implicanti alcuna modifica quantitativa di reddito e/o patrimonio comportassero conseguenze penali, perciò rientrassero nelle false comunicazioni sociali con ciò che ne consegue a livello penale.

Se la falsa appostazione contabile **non conduce a modifiche quantitative di natura patrimoniale o reddituale**, la falsità viene definita "**qualitativa**".

Sul falso qualitativo si è molto discusso in quanto, a fronte di studiosi che escludevano la possibilità che bilanci veritieri potessero essere considerati "falsi", vi erano autori che ritenevano una simile possibilità realizzabile qualora ci fossero gli estremi del c.d. falso qualitativo. È evidente che il falso qualitativo rientra nella problematica dell'assenza di chiarezza, mentre il falso valutativo presenta interconnessioni con la mancata applicazione dei postulati della veridicità e della correttezza.

Nel periodo antecedente la riforma del 2015, il codice prevedeva delle **soglie quantitative** al di sotto delle quali non era possibile applicare la norma penale. Il fatto che ci fossero queste soglie costituiva uno degli argomenti più utilizzati dagli studiosi per **negare l'esistenza di un falso qualitativo** in quanto, in presenza di **valori veritieri e corretti, non era possibile ipotizzare una falsità** delle comunicazioni sociali.

La riforma del 2015 ha **superato tali contestazioni** e, allo stato dell'arte, è possibile affermare che l'interpretazione degli artt. 2621 e 2622 c.c. porta a ritenere che **il falso qualitativo sia penalmente punibile**.

Sono comunque da tener presente anche l'art. 2621-bis c.c., che **limita le conseguenze penali** per i fatti di lieve entità, e l'art. 2621-ter c.c., che **esclude il rilievo penale** di fatti contraddistinti da particolare tenuità del reato.

La posizione che fa rientrare nelle false comunicazioni sociali anche il falso qualitativo e pertanto anche

i bilanci veritieri è stata **recentemente ribadita** dalla Suprema Corte la quale, oltre a riaffermare in modo definitivo l'esistenza del falso valutativo<sup>8</sup>, ha evidenziato che anche la **rilevazione di valori iscritti con titoli non corretti e/o in assenza di chiarezza** comporta il reato di **false comunicazioni sociali** con le conseguenze penali descritte negli artt. 2621 e ss. c.c.

Alla luce anche della più recente posizione giurisprudenziale, è pertanto possibile affermare che l'**assenza di chiarezza** o il semplice inserimento in bilancio di **voci contabili scorrette** da un punto di vista **formale** dà luogo a un **reato penale**, definibile per le sue caratteristiche tecniche "**falso qualitativo**".

A titolo di mera esemplificazione, si può ricordare che il falso qualitativo si realizza, ad esempio, quando:

- › si **sostiene un costo, ma lo si denomina in modo scorretto** (es. tangenti camuffate da costi di gestione, costi caratteristici definiti minusvalenze o sopravvenienze passive o, al contrario, minusvalenze e sopravvenienze passive definite come costi della gestione tipica aziendale);
- › si realizza **un ricavo e lo si denomina in modo scorretto** (un ricavo tipico aziendale viene definito plusvalenza o sopravvenienza attiva o, al contrario, una plusvalenza o sopravvenienza attiva viene denominata ricavi caratteristici).

Appare evidente come, qualora si realizzi il falso qualitativo, pur con reddito e patrimonio immodificati, l'informazione circa la situazione aziendale possa subire distorsioni talmente elevate da **inficiare totalmente la comunicazione destinata all'esterno**. Infatti, se un'impresa ha ricavi caratteristici più elevati dei costi caratteristici, produce un reddito della gestione tipica positivo, segno di "salute aziendale"; qualora, invece, il **reddito d'esercizio** derivi quasi esclusivamente da **elementi non caratteristici ed eccezionali** (es. plusvalenze, sopravvenienze attive, ecc.), la gestione imprenditoriale mostra segni più o meno rilevanti di **inefficienza, inefficacia e "asfissia" reddituale**.

Da queste considerazioni ben si comprende come attribuire un **titolo non corretto ad un conto**, inficiando la chiarezza del bilancio pur in presenza di un reddito quantitativamente veritiero, provochi un **danno comunicativo estremamente elevato**. È perciò chiaro perché in questo periodo, in cui è alta l'attenzione nei

confronti della comunicazione economico-finanziaria destinata all'esterno, il falso qualitativo venga considerato realizzabile e venga annoverato, come tutti i falsi, **tra i reati penali**.

Al fine di evitare l'ingorgo giudiziario e ingiustizie giuridiche, il codice civile stabilisce che i **fatti di lieve entità** (art. 2621-bis c.c.) siano puniti con **pene più lievi** rispetto a quelle previste dall'art. 2621 c.c.

Inoltre, l'art. 2621-ter stabilisce che, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis c.p., il giudice deve valutare, in modo prevalente, l'**entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori** conseguente ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621-bis c.c.

A conclusione di queste brevi considerazioni sul falso qualitativo, si deve fare presente che il reato penale richiede un **coinvolgimento soggettivo non previsto per l'invalidità civile** della delibera approvativa del bilancio.

Infatti, mentre la nullità di detta delibera può essere decretata per mancanza di chiarezza dovuta, ad esempio, a ignoranza della legge o dei principi contabili oppure a errori attuati in buona fede, il **reato di false comunicazioni sociali può essere imputato** a amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori se si verificano **due condizioni soggettive**: essi consapevolmente **espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero** ovvero **omettono fatti materiali rilevanti**, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La **consapevolezza del reato e la volontà di trarre altri in errore** sono quindi i due elementi soggettivi necessari affinché l'assenza di chiarezza rientri negli estremi del reato penale.

Per l'**invalidità civile**, invece, **non serve alcuna correlazione** con la volontà di trarre in inganno terzi oppure con la consapevolezza di attuare un comportamento non conforme alla legge.

Da qui la **sostanziale differenza** fra l'invalidità della delibera approvativa di bilancio per assenza di chiarezza e il falso qualitativo. ●

8. Cass. pen. 27 maggio 2016, n. 22474. In merito al falso valutativo post riforma del 2015 si vedano anche Cass. nn. 12793/2016 e 890/2016; contra: Cass. nn. 6916/2016 e 33774/2015.